



APERTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Esercizi Commerciali per Confcommercio

Furto e Rapina

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



Vittoria
Assicurazioni

<u>Area Riservata</u>	pag. 2
<u>Glossario</u>	pag. 4
<u>Sezione Furto</u>	pag. 9
<u>Condizioni particolari</u>	pag. 14
<u>Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	pag. 16

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento MASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

SEZIONE FURTO E RAPINA - Tabella scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	RIFERIMENTO (art.)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO (o limite di valore-esistenza, se indicato)
Difformi caratteristiche costruttive dei locali	2	25%		
Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi	3	- 15% - 10% se l'assicurato e/o i dipendenti e/o i familiari sono presenti nei locali		
Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'assicurato	5	20%		
Sospensione della garanzia per locali incustoditi	8		Dalle ore 24 del 45° giorno per Preziosi e Valori dalle ore 24 dell'8° giorno	
Oggetti pregiati	9 a)			Euro 5.000 per singolo oggetto
Preziosi	9 b)			20% della somma assicurata max. Euro 5.000
Valori	9 c)			20% della somma assicurata max. Euro 5.000
Beni assicurati all'aperto	4 a) 9 d)	15%		10% della somma assicurata max. Euro 7.500
Beni assicurati temporaneamente presso terzi	4 b) 9 e)	25%		15% della somma assicurata max. Euro 5.000
Atti vandalici sui beni assicurati	9 f)		Euro 250,00	80% della somma assicurata alla partita furto contenuto
Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	9 g)		Euro 250,00	80% della somma assicurata alla partita furto contenuto
Guasti cagionati dai ladri	9 h)		Euro 250,00	La somma assicurata alla partita furto
Spese sanitarie (documentate in originale)	9 g)			Euro 1.000
Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore	9 j)			20% della somma assicurata max. Euro 10.000
Portavalori	10			20% della somma assicurata max. Euro 1.500
Impianto di allarme antifurto: inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione	A	25%		
Integrazione portavalori	D	10%		
Franchigia in base all'attività esercitata (quando richiamata con clausola di polizza)	-		Come previsto dalla specifica clausola se richiamata sul frontespizio di Polizza	
Distributori esterni	F	10% minimo Euro 250		Euro 5.000
Furto ambulanti	G	20%		Somma assicurata alla partita furto contenuto Euro 1.000 per rapina di valori
Valori in cassaforte	H	20%		

Glossario

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Apparecchiature elettroniche

- sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computer.

Arredamento - attrezzature - macchinari

- attrezzi e utensileria in genere;
- serbatoi e sili non in cemento armato o muratura;
- macchine e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione, escluse quelle citofoniche) destinati all'espletamento dell'attività assicurata di cui all'ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti;
- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto riportato alla definizione "COSE NON ASSICURATE";
- arredi dei locali in genere, compresi mobilio, scaffalature, macchine per ufficio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
- cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'attività;

fatta eccezione per quanto definito alle voci di apparecchiature elettroniche, arredamento domestico, fabbricato e merci.

Sono altresì comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati anche se rientranti nella definizione di fabbricato.

Arredamento domestico

Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'Assicurato e/o del Custode, in locali annessi a quelli dell'azienda assicurata, compresi quadri e dipinti in genere con il limite di Euro 3.000 per singolo oggetto.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Il Contraente della polizza nel caso delle prestazioni della Sezione Assistenza.

Azienda

Esercizio commerciale situato in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino dove l'assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Beni assicurati

Quelli descritti alle relative Definizioni (Fabbricato, Contenuto, Merci), anche se di proprietà di terzi, per cui è riportata in polizza la relativa somma assicurata e ubicati presso l'indirizzo indicato in polizza.

I beni assicurati possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare.

Parte dei beni assicurati, costituenti il contenuto e le merci possono trovarsi:

- all'aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell'azienda assicurata;
- temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

Contenuto

Arredamento domestico, arredamento d'ufficio, attrezzatura - macchinari, merci, oggetti pregiati, preziosi, valori.

Cose

Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.

Consumatore

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Dati

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio

testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM.

Dati Personali

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente,

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi

all'attività dell'Assicurato.

Estorsione

Impossessamento della cosa mobile altrui, quando chi detiene le cose stesse è costretto a consegnarle sotto violenza o minaccia, diretta tanto alla persona dell'Assicurato, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

Fabbricato

L'intero complesso edile, costituito anche da più corpi tra loro separati o contigui, comunicanti o non, anche aperti su uno o più lati e/o incompleti nei serramenti, variamente elevati entro e fuori terra, compresi:

- opere di fondazione o interrate,
- decorazioni e abbellimenti non aventi valore artistico,
- fissi ed infissi,
- serbatoi e sili in cemento armato e muratura,
- recinzioni, nonché i relativi impianti, escluso quanto indicato sotto la definizione di contenuto.

Fissi

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

Furto

impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Merci

Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, compresi veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori quando sono oggetto di vendita inerenti l'attività dichiarata, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

Oggetti pregiati

Quadri, sculture, oggetti d'arte e non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi (oro platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Rapina

Sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona dell'assicurato, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

Scoperto

la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo o che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Sistema Informatico

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta.

Supporti dati

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valori

Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, il tutto inerente all'attività assicurata (fatta eccezione per le "ricette della farmacia", eventualmente assicurate a parte alla relativa partita)(escluse valute digitali e/o criptovalute).

Vetro antisfondamento

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto tra vetro e vetro di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (poli-carbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

I premi attribuiti sono calcolati in base all'attività dichiarata dal Contraente, e indicata sul frontespizio di polizza.

Nell'ambito dell'attività assicurata sono tollerate attività secondarie di rischio maggiore.

L'indennizzo, per le cose riferibili a dette attività, non potrà superare il 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 10.000.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè l'Impresa corrisponde l'indennizzo fino a concorrenza delle predette somme assicurate senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, derivati da:

- **furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:**

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; è parificato all'uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiave vera;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.** Per furto con introduzione clandestina si intende il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiodare ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi;

d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;

e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l'orario di apertura di locali assicurati e aperti al pubblico, purché in presenza di personale;

f) in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di eventuale esposizione diurna e serale, **purché tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte delle vetrine, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.**

Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

- rapina avvenuta nei locali assicurati quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- estorsione, **a condizione che tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza;**

- guasti e atti vandalici sui beni assicurati causati dai ladri per commettere il furto, la rapina, l'estorsione o per tentare di commetterli,
- guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i danni da furto di fissi e infissi;
- spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina, estorsione o scippo, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di polizza. **Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio.**

2 – Caratteristiche costruttive dei locali contenenti i beni assicurati

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano situati in fabbricati aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento (armato o no). Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale, a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, oppure, se la linea di gronda si trova ad altezza inferiore ai 4 metri, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.

In quanto non sia diversamente convenuto, in caso di sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche dei locali siano differenti da quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluenza ai fini della introduzione dei ladri nei locali assicurati.

3 – Mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti i beni assicurati.

Quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti i beni assicurati, non risultino - anche solo in parte - conformi a quanto sopra indicato, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 85% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 15% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto del 15% non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 10% in caso di furto avvenuto quando l'Assicurato, e/o i suoi dipendenti, e/o i suoi famigliari sono presenti nei locali.

4 – Beni assicurati fuori dai locali

Relativamente a beni assicurati:

- a) all'aperto e sui piazzali, purché entro i recinti dell'azienda assicurata, l'assicurazione dei danni da furto è prestata a condizione che il furto sia perpetrato secondo le modalità di cui alle lettere a-b-c dell'art. Oggetto dell'assicurazione parificando l'area cintata ai locali; fermi i limiti di indennizzo previsti, per ogni sinistro l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 15% dell'indennizzo medesimo.
- b) temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, nei limiti previsti dagli artt. "Caratteristiche costruttive dei locali contenenti i beni assicurati" e "Mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati", fermi i limiti di indennizzo previsti; per ogni sinistro l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo.

5 – Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo all'Assicurato

Qualora siano stati utilizzati, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovino nei locali di cui all'ubicazione del rischio o comunque nell'area in uso esclusivo dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà la somma liquidabile a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto non si applica qualora sia stata richiamata la estensione Condizione Particolare b della presente Sezione – Esistenza di sorveglianza armata interna - e purché, al momento del sinistro, il servizio di sorveglianza venga effettuato così come descritto da detta Condizione Particolare.

6 – Estensione al furto commesso, fuori dalle ore di lavoro, da persone dipendenti dall'Assicurato

L'assicurazione vale anche se l'autore del furto è un dipendente dell'Assicurato, sempreché si verifichino tutte le seguenti circostanze:

- a) il furto sia avvenuto con le modalità previste all'art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione;
- b) l'autore del furto non risulti incaricato della custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- c) il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

7 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
- c) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro;
- d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
- e) da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

8 – Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi

Se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i Preziosi e i Valori la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'8° giorno.

9 – Limiti di indennizzo e franchigie

Per ogni sinistro in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare:

- a) per Oggetti Pregiati, importo superiore a Euro 5.000 per singolo oggetto pregiato, oppure per ogni servizio di argenteria;
- b) per Preziosi, importo superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 5.000;
- c) per Valori, importo superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 5.000, fatta eccezione per gli eventuali maggiori importi assicurati per la garanzia "portavalori"
- d) per beni assicurati all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'azienda assicurata, importo non superiore al 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 7.500;
- e) per beni assicurati temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, importo non

superiore al 15% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 5.000;

- f) per atti vandalici sui beni assicurati causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli, importo non superiore all'80% della somma assicurata alla partita furto. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250;
- g) per guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i anche i danni da furto di fissi e infissi, importo non superiore all'80% della somma assicurata alla partita furto. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250;
- h) per i guasti cagionati ai beni assicurati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli, sono parificati ai danni da furto, e indennizzati nel limite della somma assicurata. . Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250;
- i) per spese sanitarie, documentate in originale, importo non superiore ad Euro 1.000 per sinistro,
- j) per cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore, nell'ambito dell'attività assicurata, importo non superiore al 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 10.000,
- k) per Ricette della farmacia, importo non superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 10.000.

10 – Portavalori

In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 1 - Oggetto dell'assicurazione e della definizione "beni assicurati", l'Impresa indennizza, fino ad un importo pari per ogni anno assicurativo al 20% della somma assicurata alla partita furto, con il massimo di Euro 1.500, la perdita di valori di proprietà dell'Assicurato avvenuta durante il loro trasporto fuori dai locali costituenti l'ubicazione dei beni assicurati indicata in polizza, in conseguenza di:

- scippo;
- rapina;
- furto, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori, commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono detto servizio esterno di trasporto.

L'assicurazione è operante a condizione che i valori siano inerenti all'attività assicurata e che le persone incaricate del trasporto, nonché quelle che le sostituiscono nei casi di impedimento:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi di furto, scippo o della rapina per il trasporto di valori.

La presente estensione è prestata esclusivamente per il servizio svolto entro il territorio della Provincia in cui risulta l'ubicazione dei locali contenenti le cose assicurate, nonché delle Province limitrofe.

SEZIONE FURTO

Condizioni Particolari

valide solo se richiamate in polizza

A - Esistenza di impianto di allarme antifurto

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) che i locali contenenti i "beni assicurati" siano protetti da impianto di allarme antifurto, munito di registratore di funzione (cioè di controllo) installato da Impresa abilitata a norma delle leggi vigenti (art. 3 e 4 del D.M. num. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche) come risulta dal "Certificato di conformità" rilasciato all'Assicurato;
- b) che l'Assicurato osservi e faccia osservare scrupolosamente gli obblighi di seguito riportati:
 - siano effettuati adeguati interventi di manutenzione almeno una volta l'anno;
 - regolare attivazione ininterrotta dell'impianto per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) di chiusura dell'esercizio assicurato.

In caso di inosservanza da parte dell'Assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti, l'Impresa in caso di sinistro indennizzerà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato medesimo.

In caso di assenza dell'impianto di allarme la garanzia non è operativa ai sensi dell'art. 1892 e 1893 del Codice Civile.

B - Esistenza di sorveglianza armata interna

Il Contraente dichiara - e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia della garanzia - che durante i periodi di chiusura i locali sono internamente sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco che svolge servizio di ronda nell'ambito dei locali stessi, con punzonatura almeno ogni ora di orologi di controllo installati nei punti più idonei per l'esercizio di una efficace sorveglianza.

C - Macchinari in leasing

Si intendono assicurati anche i macchinari e gli impianti acquistati in Leasing.

Se i macchinari sono parzialmente assicurati con polizza propria, la presente assicurazione opera ad integrazione. Tale condizione è operativa solo se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Assicurato della presente polizza.

D - Integrazione portavalori

Se in polizza risulta la relativa somma assicurata, fino a concorrenza di tale somma e ad integrazione e negli stessi termini e condizioni di assicurazione di quanto già previsto all'art. "Portavalori" l'Impresa indennizza la perdita di valori di proprietà dell'Assicurato.

Relativamente alla presente estensione resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile.

E – Ricette della farmacia

Si intendono comprese, ad ogni effetto delle garanzie prestate con la presente Sezione, anche le ricette della farmacia assicurata.

Per valore della ricetta si intende il credito che essa rappresenta, cioè l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

F – Distributori esterni

Le garanzie prestate nella presente sezione di intendono estese anche ai distributori automatici esterni all'esercizio commerciale, attinenti l'attività assicurata, sempreché gli stessi siano saldamente ancorati al suolo o al muro dei locali contenenti le cose assicurate o nelle immediate vicinanze.

Per la presente estensione in nessun caso l'Impresa pagherà per uno o più sinistri nel corso dell'anno somma maggiore di Euro 5.000.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250.

La presente Condizione Particolare è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

G – Estensione garanzie furto ambulanti

L'assicurazione delle partite Contenuto e Merci della presente Sezione si intende estesa alle merci e attrezzature durante il loro trasporto dal magazzino ove si trovano al luogo di vendita e viceversa, a seguito di furto dell'automezzo di proprietà o in uso dell'Assicurato, quest'ultimo si intende escluso dalla garanzia.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20% sul danno liquidabile.

É prevista inoltre la rapina di valori, in nessun caso la società pagherà per sinistro e per annualità assicurativa somma superiore e Euro 1.000.

H – Valori in cassaforte

Se in polizza risulta la relativa somma assicurata, l'Impresa assicura, contro il furto e la rapina, i valori che si trovano in casseforti murate ed ancorate, oppure di peso superiore a 100 chilogrammi, poste nei locali dell'esercizio assicurato.

Limitatamente alla rapina, la garanzia viene prestata anche per i valori posti al di fuori delle suddette casseforti.

Relativamente alla garanzia furto l'Impresa indennizza esclusivamente se l'autore del furto stesso, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione - FURTO, abbia poi violato le difese dei mezzi di custodia mediante scasso dei sistemi di chiusura, uso di grimaldelli o di altri mezzi illeciti, escluse chiavi false, idonei allo scopo.

Relativamente alla garanzia rapina l'Impresa indennizzerà l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato.

SEZIONE FURTO

Condizioni che regolano il caso di sinistro

11 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

12 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro alle singole Sezioni della presente polizza;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

13 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza:

- per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.

15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all' art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori, delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) comunicare all'Impresa le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo indicando l'Impresa, l'Agenzia e il numero di polizza;
- d) fornire all'Impresa, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere e) e f) sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato/Contraente deve altresì:

- g) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità alcuna, oppure soltanto fino alla rilevazione dei danni se il benessere è stato comunicato dall'Impresa;
- h) dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenendo a disposizione dell'Impresa e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- i) presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

16 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni di mancato godimento o di uso o di altri eventuali pregiudizi.

17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

18 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

19 - Scoperto e assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora per un indennizzo sia previsto uno scoperto a carico dell'Assicurato, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori, delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che l'Impresa detrarrà successivamente dall'importo così calcolato.

20 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento, se consentita;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

21 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, **sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 7 - Esclusioni lett. b).**

22 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo di indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di comunicazione del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

23 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Si conviene che l'importo uguale a quello del danno indennizzato, è automaticamente reintegrato a condizione che il Contraente versi il corrispettivo rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo stesso.

Nel caso di più sinistri nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla somma assicurata.

Qualora a seguito del sinistro stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dalla polizza, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.

APERTO

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058281-FUR-EDZ-0119 - MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI PER CONFCOMMERCIO - FURTO E RAPINA